

COMUNE DI BIANDRATE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

**Approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 5 del 31 marzo 2008**

ART. 1 OGGETTO E RIFERIMENTI

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in relazione all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate e seguono la normativa speciale definita con il D.Lgs n° 109/1998 e successive integrazioni di cui al D.Lgs n° 130/2000, Dpcm 07-05-1999 n. 221, Dpcm 04-04-2001 n. 242 e Dpcm 18 maggio 2001.

ART. 2 AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nello specifico per la valutazione dei diritti di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali:
 - servizi educativi (asili nido, baby parking);
 - servizi scolastici integrativi
 - servizi socio-assistenziali, ove non erogati dal Consorzio Cisa 24, a varie categorie di cittadini (assistenza domiciliare, pasti anziani ed indigenti, telesoccorso, integrazione rette ricovero, lavanderia ecc.);
 - contributi agevolativi con contenuti assistenziali (contributi economici in genere, affitti, buoni farmaci);
 - tributi e tariffe agevolate.
2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni agevolate, anche derivanti da disposizioni di leggi inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.

ART. 3 DETERMINAZIONE DEL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare (scala di equivalenza), combinando i redditi ed i patrimoni di tutti componenti, calcolati, nel rispetto delle Tabella I e II allegate al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 s.m. e precisamente:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + 0,2 \text{ ISP}}{\text{Parametro scala di equivalenza (nucleo familiare)}}$$

ISR è l'indicatore della situazione economica reddituale pari alla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella prima parte della Tabella I allegata al D.Lgs. 109/98 e s.m.

ISP è l'indicatore della situazione economica patrimoniale pari alla somma dei valori patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella seconda parte della Tabella I allegata al D.Lgs. 109/98 e s.m., considerato nel calcolo nella misura del 20 % (art. 2, comma 4 D.Lgs. 109/98 e s.m.).

2. Il nucleo familiare rientra nel calcolo come **parametro desunto dalla scala di equivalenza** definita nella Tabella II, allegata al D.Lgs. 109/98 e s.m., in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
3. Il nucleo familiare considerato è quello definito nel D.Lgs. 109/98 e s.m. art. 2, comma 1-2-3 e meglio specificato nel Dpcm 221/99, così come modificato dal Dpcm 242/01.
4. La determinazione dei valori Isee di riferimento per ciascun servizio, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, sarà effettuato con apposita deliberazione della giunta comunale.

ART. 4

DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IN RELAZIONE A SPECIFICI SERVIZI

1. Nel rispetto della discrezionalità fissata dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 109/98 e s.m., è data facoltà con apposita deliberazione dell'organo competente, di definire una composizione del nucleo familiare estratta, rispetto a quanto definito dal D.Lgs. 109/98 e s.m., in relazione ad ogni servizio specifico.

ART. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ED ATTESTAZIONE

1. La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente la prestazione agevolata, mediante una dichiarazione sostitutiva unica, conforme al modello ministeriale definito dal Dpcm 18.05.01.
2. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale, ma nel caso in cui il cittadino presenti, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione per far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini della determinazione dell'Isee del proprio nucleo familiare, gli effetti di tale nuova dichiarazione verranno applicati entro gg. 30 dalla attestazione del nuovo ISEE così determinatosi.
3. I Comuni, i centri d'assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali si è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'indicatore situazione economica equivalente, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 109/98 e s.m.

ART. 6 ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE

1. Il Comune assicura l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica attraverso la stipula di apposite convenzioni con i centri di assistenza fiscale, di cui all'art. 32 del D.Lgs 241/97.

ART. 7 DEROGHE

1. L'applicazione dell'Isee nell'ambito della valutazione all'accesso alle prestazioni/servizi comunali agevolati può essere derogato con apposita relazione dei Servizi Sociali, che rilevi la particolare situazione socio-sanitaria del richiedente la prestazione, così come previsto all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 109/98 e s.m.
2. Nell'ambito delle pratiche di erogazione di contributi economici a singoli e a nuclei familiari disagiati, l'Isee si affianca alla valutazione sociale, come indicatore della situazione economica del richiedente il contributo.

ART. 8 COMUNICAZIONE

1. L'applicazione dell'Isee nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.

ART. 9 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione sostitutiva unica sarà svolto a norma del Dlgs. N. 196/2003 e s.m.i.

ART. 10 I CONTROLLI

1. I controlli sulla veridicità dei dati presenti nelle dichiarazioni sostitutive uniche saranno effettuati in base agli artt. 71 e 72 del DPR 445/00, avvalendosi del Ministero delle Finanze e della Guardia di Finanza in base a quanto prescritto all'art. 4, comma 7 e 8 del D.Lgs. 109/98 s.m., nonché avvalendosi del Nucleo di polizia amministrativa (accertamenti e verifiche) del Comune.

2. Il campione, inteso come percentuale sul numero delle dichiarazioni presentate, da utilizzarsi per effettuare i controlli, di cui al comma 1 del presente articolo, sarà definito per ciascun servizio con l'apposito atto deliberativo relativo al servizio stesso. In attesa o in mancanza della suddetta deliberazione i controlli non dovranno essere comunque inferiori al 10% delle dichiarazioni presentate.